

originale

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N°93 del 30/03/2015

OGGETTO

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Articolo 1, comma 612, Legge n. 190/2014.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di marzo, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 12:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

			presente	assente
Presidente	Cosmo	MITRANO	X	
Assessore	Francesca	LUCREZIANO	X	
Assessore	Pasquale	DE SIMONE	X	
Assessore	Luigi	RIDOLFI	X	
Assessore (Vice Sindaco)	Cristian	LECCESE	X	
Assessore	Alessandro	VONA	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA

- *Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;*

A.C. : 24/Rag.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Premesso altresì che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

Prot.n. **N. 18565**

Data 26 marzo 2015

Piano di razionalizzazione delle società partecipate Relazione tecnica ed indirizzi operativi

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Gaeta.

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Gaeta – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;"

Sezione 1 - Relazione tecnica

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
 - b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
 - c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.
-
- a. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali**
 - Modalità di organizzazione
 - o Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000
 - Applicazione normativa comunitaria
 - o Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

-
- Conformità degli affidamenti
 - o c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012
 - o c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014
 - Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006
 - o c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - Poteri antitrust
 - o Art. 21bis della L. 287/1990
 - Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)
 - o Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014
 - Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)
 - Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - Clausole arbitrali nei contratti di servizio
 - o c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate**
- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - o c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
 - o c. 569 art. 1 L. 147/2013
 - Riflessi dei risultati delle partecipate
 - o c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013
 - o c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - Razionalizzazione delle partecipate
 - o Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
 - o c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014
 - Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - o Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
 - o Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013
 - Responsabilità patrimoniale
 - o c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
 - o c.1 art. 2497 del Codice Civile



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

-
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - o *art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 735 art. 1 L. 296/2006*
 - o *art. 22 D. Lgs. 33/2013*
 - o *DM 25 gennaio 2015*

 - c. **Vincoli all'operatività delle partecipate**
 - Organizzazione del personale
 - o *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
 - o *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*
 - Applicazione Codice degli appalti
 - o *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*
 - Razionalizzazione costi di funzionamento
 - o *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - o *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - o *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - Amministratori delle partecipate
 - o *c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006*
 - o *dPCM 26/06/2007*
 - o *c. 32bis art. 3 L. 244/2007*
 - o *c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - o *c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - o *D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
 - o *dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
 - Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

-
- art. 11 D. Lgs. 33/2013
 - c. 39 art. 1 L. 190/2012
 - c. 1 art. 29 L. 241/1990
 - Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico

In allegato al presente piano sono consultabili le disposizioni sopra richiamate, aggiornate alla data odierna.

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- *a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- *b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che "in alcuni casi queste "scatole vuote" sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

l'affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento." Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- *c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- *d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpare tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

- *e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che "Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione." Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.




Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

1.3 Le società partecipate dal Comune di Gaeta - impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Gaeta



1.3.1 Acqualatina Spa

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Gaeta detiene il 2,12% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

ART.3 La durata della società è fissata in anni 30 dalla data della costituzione.
ART. 4 La Società ha per scopo la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione delle acque reflue nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale ottimale n.4 denominato Lazio Meridionale Latina, delimitato dalla legge regionale 5 gennaio 1996, n.6.

Rapporti di servizio con l'ente

Acqualatina S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio Meridionale, ambito di cui fa parte il Comune di Gaeta. E' una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO4 in proporzione alla popolazione residente).



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale societario e la responsabilità della gestione.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 65/2012) è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	€ 244.353.430,00	€ 241.545.571,00	€ 239.302.729,00
Capitale sociale	€ 23.661.533,00	€ 23.661.533,00	€ 23.661.553,00
Patrimonio netto	€ 30.047.139,00	€ 21.508.055,00	€ 21.996.320,00
Debiti vs banche	€ 3.042.031,00	€ 3.102.858,00	€ 94.279,00
Valore della produzione	€ 92.033.206,00	€ 85.525.760,00	€ 81.323.739,00
Costi della produzione	€ 74.949.912,00	€ 80.499.084,00	€ 74.325.945,00
<i>di cui costi del personale</i>	€ 15.106.410,00	€ 14.829.885,00	€ 15.651.743,00
Saldo proventi e oneri finanziari	€ - 5.166.292,00	€ - 5.724.698,00	€ - 5.078.729,00
Saldo proventi e oneri straordinari	€ 1.896.342,00	€ 1.188.895,00	€ 593.592,00
Risultato di esercizio	€ 8.539.084,00	€ - 488.265,00	€ 544.883,00

La società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) pari a 343 unità; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio

eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Impatto

La società eroga servizi ricompresi nell'ambito del servizio idrico integrato, attività classificata come servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso la società risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, seppur operando in un settore le cui competenze organizzative sono normativamente attribuite ad un ente sovraordinato (Autorità d'ambito ottimale).



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Gaeta non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività simili a quelle svolte da Acqualatina Spa; pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il criterio non risulta applicabile in quanto l'ente non detiene quote di partecipazione in altre società.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto società a capitale misto, Acqualatina Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.



Comune di Gaeta (LT)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Gaeta

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 Acqualatina Spa

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.

Modalità di intervento

Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/o contabile.

Tempi di attuazione

*- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio*

Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valor della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Atteso che lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* e relativa relazione tecnica è stato predisposto dal Dirigente del Dipartimento Programmazione Economico-Finanziaria su iniziativa del Sindaco;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e la relativa relazione tecnica;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL) da parte del Dirigente del Dipartimento Programmazione Economico-Finanziaria;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

DICHIARA

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

► Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/09/2015
► È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Li, 19/09/2015



il Messo Comunale

(Antonietta Calzedda)



il Segretario Generale

(Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il _____

► perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
